

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ETS - APS sede nazionale, con sede legale in Roma, Piazza Flavio Biondo 18, Codice Fiscale n. 96198380584, nella persona del Presidente e Rappresentante Legale Gianfranco Salbini, dotata dei necessari poteri e domiciliata per la carica presso la sede legale,

(di seguito anche "AIPD")

e

RANDSTAD ITALIA SPA – Società unipersonale, direzione e coordinamento Randstad NV, con sede legale in Milano, via Roberto Lepetit n. 8/10, capitale sociale euro 27.110.320,00 (interamente versato), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. 12730090151, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1581244, Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968, nella persona di Elena Parpaiola, in qualità di Amministratore Delegato, dotata dei necessari poteri e domiciliata per la carica presso la sede legale,

(di seguito anche "RANDSTAD"),

di seguito anche congiuntamente le "PARTI" e/o disgiuntamente la "PARTE".

PREMESSO CHE:

A. AIPD è una associazione operante sul territorio nazionale dal 1979, attualmente presente con 52 sedi locali. Ha tra i propri fini istituzionali quello di favorire il pieno sviluppo delle persone con la sindrome di Down (sD) e l'acquisizione del maggior livello di autonomia possibile per ciascuno; è attivamente impegnata nel promuovere iniziative volte ad agevolare l'inserimento sociale e lavorativo delle stesse. AIPD ha a tal scopo attivo l'Osservatorio sul Mondo del Lavoro, servizio che, accanto all'attività d'informazione sulla normativa e sui diritti delle persone

con disabilità rispetto al tema, si pone l'obiettivo di offrire alle proprie sedi un sostegno concreto per realizzare esperienze di inserimento lavorativo. Dispone pertanto delle necessarie competenze per attuare interventi psico-socio-educativi di formazione e inclusione lavorativa, quali: tirocini, stage, orientamento, interventi di tutoraggio e monitoraggio dell'inserimento lavorativo, nonché di analisi dei posti di lavoro.

- B. RANDSTAD è una Agenzia per il Lavoro generalista autorizzata dal Ministero del Lavoro ed iscritta nell'Apposito Albo informatico - avente come core business la somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché l'intermediazione, la ricerca e selezione del personale, il supporto alla ricollocazione professionale e le altre attività connesse alle risorse umane.
- C. Le PARTI intendono porre in essere una collaborazione al fine di migliorare l'azione di tutela e promozione sociale delle persone con la sD, attraverso la programmazione e realizzazione di interventi idonei a favorire e promuovere i percorsi di inserimento lavorativo
- E' pertanto intenzione delle PARTI sottoscrivere il presente atto (di seguito
 Protocollo e/o Accordo).

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1.1. Le premesse e gli eventuali allegati (di seguito Allegati) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Le pattuizioni contenute nel presente Protocollo costituiscono l'intero accordo tra le PARTI e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

2. DURATA E RECESSO.

- **2.1.** Il presente Protocollo avrà validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione (di seguito **Data di Efficacia**), sino al 31 dicembre 2025 (di seguito **Data di Scadenza**).
- **2.2.** Non è ammesso il tacito rinnovo.

3. OGGETTO.

- **3.1.** Le **PARTI** concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di migliorare l'azione di tutela e promozione sociale delle persone con la sD, attraverso la programmazione e realizzazione di interventi idonei a favorire e promuovere i percorsi di inserimento lavorativo.
- **3.2.** Con il presente Accordo, **AIPD** e **RANDSTAD** pongono le basi per una collaborazione strutturata, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di:
 - promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con la sD;
 - abbattere stereotipi e pregiudizi e diffondere un'immagine realistica e positiva delle persone con la sD.

4. IMPEGNI DELLE PARTI.

- **4.1. AIPD** si rende disponibile a formalizzare la seguente collaborazione e avvalendosi dei servizi di AIPD nazionale:
 - coordinerà la collaborazione tra le PARTI e il suo andamento, attraverso incontri periodici con il referente di RANDSTAD e gli altri - soggetti coinvolti;
 - si renderà disponibile ad effettuare incontri di sensibilizzazione e formazione online/in presenza (sul tema della sD e delle metodologie e strumenti utilizzati da AIPD per favorirne l'inclusione lavorativa) al personale dei soggetti coinvolti per favorire l'acquisizione delle conoscenze necessarie.
- **4.2.** Laddove vi fossero aziende interessate ad avviare inserimenti lavorativi di persone con sD l'Osservatorio sul Mondo del lavoro di AIPD, in collaborazione con i referenti delle proprie sedi locali e con i referenti di **RANDSTAD**:
 - fornirà supporto a RANDSTAD nella fase di coinvolgimento delle persone con sD nei percorsi di selezione gestiti da quest'ultima
 - supporterà RANDSTAD nell'offrire sostegno costante al personale delle aziende coinvolte;

- provvederà al tutoraggio degli inserimenti con i propri operatori, secondo modalità operative preventivamente concordate e finalizzate al raggiungimento del maggior livello di autonomia nell'esecuzione delle mansioni richieste;
- supporterà RANDSTAD nel monitoraggio periodico dell'andamento delle esperienze avviate.

4.3. RANDSTAD si rende disponibile a:

- a partecipare ad incontri periodici con il referente di AIPD e gli altri soggetti coinvolti;
- ad effettuare con AIPD incontri di formazione/informazione sulla tematica del lavoro e opportunità collegate al collocamento mirato per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con sD;
- laddove vi fossero aziende interessate ad avviare inserimenti lavorativi di persone con sD, RANDSTAD in collaborazione con l'Osservatorio sul Mondo del lavoro di AIPD gestirà il processo di selezione delle persone con sD coinvolte, alla presenza di personale esperto di AIPD;
- collaborerà con AIPD per supportare il personale delle aziende coinvolte, in tutte le fasi del progetto;
- provvederà, in collaborazione con AIPD, al monitoraggio periodico dell'andamento dei progetti avviati;
- metterà a disposizione il know how della specialty Hopportunities sulla tematica disabilità e lavoro.
- **4.4.** Ambedue le **PARTI** si impegnano a programmare momenti di verifica condivisi e a collaborare con professionalità e rispetto di ruoli e compiti di ciascuna.

5. ONERI.

5.1. Il presente Protocollo non comporta prestazioni a titolo oneroso. Resta salva la facoltà, da parte di RANDSTAD, di valutare eventuali erogazioni liberali a sostegno delle attività di AIPD.

6. RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO.

- 6.1. Ciascuna PARTE, nell'ambito delle proprie funzioni ed attività di competenza, sarà considerata responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore che, ove necessario, dovranno essere in ogni caso provate. Ciascuna PARTE esonera e comunque tiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo.
- **6.2.** Il presente atto non determina e non dà luogo ad alcuna associazione, joint venture o rapporti di dipendenza tra le **PARTI** ed in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate dall'altra **PARTE**.
- 6.3. Ciascuna PARTE conserverà pertanto la propria identità di contraente autonomo e si impegna a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite, per conto dell'altra PARTE.

7. RECESSO.

- **7.1.** Ciascuna **PARTE** avrà facoltà di recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione all'altra con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante raccomandata A/R e/o tramite posta elettronica certificata (PEC).
- **7.2.** La **PARTE** che intende avvalersi della presente clausola di recesso s'impegna a portare a termine i progetti/attività in corso.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

8.1. Il Protocollo si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in qualsiasi momento e senza preavviso mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e salvo il diritto al risarcimento del danno:

- in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse delle
 PARTI, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia;
- in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza posti a carico delle PARTI nel presente Accordo;
- in caso di violazione dei principi etici e delle regole operative sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 di RANDSTAD:
- nel caso di mancata osservanza da parte di AIPD delle disposizioni di cui all'articolo 16.2 (Sanzioni economiche e/o presenza nelle "Sanctions List").

9. FORZA MAGGIORE.

- 9.1. Nessuna delle PARTI potrà essere ritenuta responsabile qualora l'inadempimento, totale o parziale, o il ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ai sensi del presente Accordo, sia dovuta a qualsiasi evento o circostanza imprevedibile che sfugga al ragionevole controllo della Parte ovvero ad una causa di forza maggiore.
- 9.2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono cause di forza maggiore le seguenti: terremoti, cicloni, inondazioni, incendi od altre calamità naturali, epidemie, pandemie, guerre, rivoluzioni, colpi di Stato, sommosse, disordini e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, sabotaggi/pirateria, espropriazioni, confische, embarghi o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari, divieti ed atti di autorità governative o enti pubblici, sia legali che illegali, scioperi nazionali e serrate, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto).
- 9.3. Le PARTI concordano fin da ora che le obbligazioni non adempiute per cause di forza maggiore, potranno essere effettuate, previo accordo, in un momento successivo nel corso della durata dell'Accordo o, qualora ciò non fosse possibile, le PARTI si impegnano a negoziare in buona fede la modifica/revisione delle obbligazioni contrattuali in modo da mantenere l'equilibrio contrattuale,

prevedendo obbligazioni alternative rispetto a quelle eventualmente non eseguibili.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

- 10.1. Ciascuna PARTE detiene e conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi a sue proprietà, tecnologie, marchi, brevetti, diritti d'autore, disegni o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e industriale compresi, a titolo esemplificativo, quelli attualmente utilizzati e di proprietà o qualsiasi altro possa essere sviluppato in futuro da ciascuna PARTE.
- 10.2. Nulla nel presente Accordo può essere interpretato nel senso di garantire a ciascuna PARTE alcun diritto o licenza sui diritti di proprietà intellettuale dell'altra PARTE, inclusi brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali o altri diritti di proprietà e nessuna licenza si riterrà sorta, neanche implicitamente in buona fede o in qualunque altro modo, tranne nella misura necessaria per svolgere le attività di cui al presente Accordo e nei termini ed alle condizioni dallo stesso previsti.

11. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO E DEL NOME.

- **11.1.** Ciascuna **PARTE** rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente Accordo.
- 11.2. Senza che ciò comporti alcun diritto a compenso economico, le PARTI potranno utilizzare le denominazioni sociali e i marchi per le finalità di pubblicizzazione del presente Accordo e potranno altresì pubblicare ulteriori contenuti relativi alla collaborazione sul sito internet istituzionale e sulle pagine social nonché su eventuali ulteriori canali purché tali pubblicazioni siano preventivamente concordati per iscritto tra le PARTI.
- 11.3. Al termine del rapporto contrattuale ciascuna PARTE non avrà più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio sopra richiamato nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con gli stessi. Ogni violazione della suddetta normativa verrà perseguita a norma di legge.

- 11.4. Ciascuna PARTE garantisce che il marchio utilizzato dall'altra non viola alcun diritto di terzi. Pertanto, ciascuna PARTE si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi azione, diritto, pretesa avanzati da terzi in relazione all'utilizzo del marchio.
- **11.5.** Ciascuna **PARTE** garantisce che il nome e il marchio non saranno utilizzati a fini politici, religiosi od ideologici.
- **11.6.** A suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, ciascuna **PARTE** si riserva il diritto di revocare all'altra l'autorizzazione ad utilizzare il proprio nome ed il proprio marchio.

12. RISERVATEZZA.

- **12.1.** Ai fini del presente Protocollo per *Informazioni Riservate* si intende:
 - il contenuto e l'esistenza del presente Accordo e dei relativi allegati, bozze, testi, immagini, processi di lavoro;
 - qualsiasi informazione relativa alle PARTI che possa essere ragionevolmente considerata riservata a causa della sua natura, contenuto o circostanze nelle quali viene fornita, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: informazioni di natura commerciale, tecnica, e/o finanziaria e/o informazioni relative a servizi, attività, clienti, prezzi, operazioni, processi, progetti, know-how, diritti sulla proprietà intellettuale, segreti commerciali, opportunità di mercato e relazioni commerciali delle società;
 - ogni altra informazione che le PARTI abbiano indicato come riservata.
- 12.2. Le PARTI si obbligano a trattare in maniera strettamente riservata le Informazioni Riservate e a non divulgarle a terzi, se non nella misura necessaria per adempiere ai propri obblighi ai sensi di quanto previsto nell'Accordo, o previo consenso scritto delle stesse.
- **12.3.** Rispetto alle Informazioni Riservate, le **PARTI** garantiscono e si impegnano:
 - a disporre di misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere le Informazioni Riservate da perdita accidentale, distruzione, danneggiamento e da trattamenti non autorizzati o illeciti. Tali misure devono fornire un

livello di sicurezza adeguato al rischio rappresentato dal trattamento e dalla natura delle Informazioni Riservate da proteggere e, in ogni caso, non devono essere inferiori alle misure che le **PARTI** hanno posto in essere per proteggere le proprie informazioni riservate;

- b. a condividerle solo con i dipendenti (compresi i collaboratori o qualsiasi altra persona che lavora sotto la direzione e il controllo delle PARTI) che hanno necessità di avere accesso ad esse in applicazione del principio need to know, e a garantire il mantenimento di tali obblighi di riservatezza anche successivamente alla cessazione del rapporto con gli stessi;
- a non utilizzare neppure in forma anonima o aggregata le Informazioni
 Riservate per scopi diversi dall'adempimento di quanto previsto
 nell'Accordo e in conformità alle leggi e alla normativa applicabili e alle linee
 guida eventualmente fornite dalle PARTI;
- d. ad informare immediatamente ciascuna PARTE in caso di effettiva o sospetta divulgazione non autorizzata, distruzione, perdita, danno o trattamento illecito e/o accesso non autorizzato alle Informazioni Riservate;
- a non conservare le Informazioni Riservate in proprio possesso, anche se anonime, per un periodo superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi contrattuali, se non diversamente richiesto dalla legge applicabile;
 e
- f. a restituire immediatamente a ciascuna PARTE o distruggere (a scelta delle PARTI, da comunicarsi per iscritto) le Informazioni Riservate, comprese eventuali copie e/o lavori realizzati, dandone conferma scritta alla PARTE interessata.
- **12.4.** Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle Informazioni Riservate che:
 - a. sono o divengano di pubblico dominio, senza che vi sia stata alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalle PARTI; e/o
 - siano conosciute dalle PARTI prima della data in cui le Informazioni
 Riservate sono state ricevute; e/o

- siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni
 Riservate e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza nei riguardi delle
 PARTI; e/o
- d. siano obbligatoriamente rivelate in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui non si possa legittimamente opporre rifiuto.
- 12.5. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente clausola, la PARTE lesa si riserva di agire nei confronti della PARTE inadempiente per il risarcimento dei danni subiti.

13. DIFFUSIONE.

13.1. Le **PARTI** si impegnano a concordare preventivamente qualsiasi azione rivolta a pubblicizzare o diffondere la collaborazione in atto.

14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

- 13.2. Le PARTI si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del Protocollo nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (nel seguito, anche GDPR) e di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile (nel seguito, complessivamente, le Leggi sulla protezione dei dati).
- 13.3. Ciascuna PARTE si impegna a trattare i dati personali relativi all'altra PARTE, nonché i dati personali (e.g. nominativi, indirizzo email aziendale) di dipendenti/collaboratori/firmatari del presente Protocollo, nella propria qualità di autonomo titolare del trattamento, per finalità strettamente legate alla instaurazione e all'esecuzione del Protocollo stesso.
- 13.4. AIPD dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR e di essere stato informato, in particolare, circa le finalità e le modalità con le quali saranno trattati i propri dati al fine dell'esecuzione del presente Protocollo e si impegna sin da ora a portarla a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito

- delle proprie procedure interne. L'informativa privacy è disponibile al seguente indirizzo: https://www.randstad.it/privacy/.
- 13.5. Resta inteso che i Dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
- **13.6.** Con riferimento agli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, che sono allo stato trattati o che potrebbero essere trattati da **AIPD**, ai fini dello svolgimento di tutte le ulteriori attività specificatamente previste negli accordi già in essere e/o che dovessero rendersi necessarie in futuro si rimanda a quanto previsto nell'*Allegato A Accordo sul trattamento dei dati personali con il Responsabile del trattamento*.

14. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – SEGNALAZIONI.

14.1. Codice Etico e Modello Organizzativo 123.

AIPD prende atto che RANDSTAD, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e nell'ambito di un più ampio progetto di Governance, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: http://www.randstad.it.

AIPD anche in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, garantisce che lo svolgimento delle proprie attività professionali o degli incarichi svolti in esecuzione del presente Protocollo avverranno nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e dal Modello Organizzativo previsto dal D. Lgs 231/2001.

AIPD dichiara a tale scopo di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati previsti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e che a carico della medesima non è stata pronunciata sentenza di condanna

passata in giudicato, o emesso decreto penale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal sopra citato decreto.

AIPD è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere il Protocollo, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

14.2. Segnalazioni.

Il Gruppo Randstad ha in essere una "Procedura per la Segnalazione di Violazioni - Misconduct Reporting Procedure", consultabile sul sito web http://www.randstad.it, che descrive i presupposti e i canali messi a disposizione di AIPD per effettuare segnalazioni di possibili violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs 24/2023 (cd. Decreto whistleblowing), in modo riservato e senza il timore di ritorsioni.

15. CONFLITTO DI INTERESSI.

- 15.1. AIPD dichiara di non trovarsi nei riguardi di RANDSTAD in situazione di conflitto di interessi, ovvero una qualsiasi situazione che possa interferire o condizionare il rapporto con RANDSTAD.
- 15.2. A tal riguardo, sono da considerarsi ad esempio situazioni di conflitto di interessi rapporti di parentela (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, procuratori o responsabili della funzione acquisti, commerciale e/o risorse umane di AIPD e dipendenti di RANDSTAD con cui intrattengono rapporti negoziali.
- 15.3. In presenza di una attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi, anche intervenuta successivamente alla stipula del presente Accordo, AIPD si impegna a comunicarla tempestivamente a RANDSTAD per iscritto, in modo che le PARTI possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

16. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO – SANZIONI ECONOMICHE E/O PRESENZA NELLE "SANCTIONS LIST".

16.1. Sistema di Gestione Integrato.

Il Gruppo Randstad ha in essere un Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale volto a garantire un elevato livello qualitativo e professionale dei servizi resi dalle Società del Gruppo.

La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale rappresenta il documento attraverso il quale il Gruppo Randstad enuncia gli impegni assunti nei confronti dei propri Stakeholder.

La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale è consultabile da **AIPD** sul sito web https://www.randstad.it

16.2. Sanzioni economiche e/o presenza nelle "Sanctions List".

AIPD dichiara:

- a. di non essere posseduta o controllata da alcuna parte che sia destinataria di Sanzioni, o sia stata soggetta a qualsiasi contestazione, procedimento, avviso formale o indagine in relazione alle Sanzioni;
- b. che né AIPD stessa né alcuna delle sue controllate, né alcun amministratore, funzionario o dipendente di essa o di una delle sue controllate sono destinatari di Sanzioni o sono mai stati soggetti a qualsiasi contestazione, procedimento, avviso formale o indagine in relazione alle Sanzioni, o localizzati, costituiti o residenti in un Paese od un territorio che è o il cui governo è sottoposto a Sanzioni che proibiscono in maniera generalizzata i rapporti con tale governo, nazione o territorio. nazione o territorio.

AIPD dichiara che adotterà ogni ragionevole misura atta a garantire che sè stesso e le sue controllate agiscano nel rispetto delle Sanzioni e non intraprendano attività che potrebbero comportare la violazione di Sanzioni da parte delle Società del Gruppo Randstad.

Con il termine *Sanzioni* si indica: qualsiasi normativa, regolamento, embargo o misura restrittiva che comporta la comminazione di sanzioni commerciali,

economiche o finanziarie (quali ad esempio le sanzioni applicate alla Federazione Russa e Bielorussia, e a soggetti ed enti di varia natura ad esse collegate, in relazione al conflitto in Ucraina) e che sia inflitto, approvato o applicato da un'autorità competente ad emanare sanzioni.

AIPD è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere il presente Protocollo, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

17. COMUNICAZIONI.

- **17.1.** Tutte le comunicazioni previste ai sensi del presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - per AIPD: AIPD ETS APS sede nazionale Piazza Flavio Biondo n. 18 00153
 Roma PEC: <u>aipdnazionale@cert.agenziaservizitalia.it</u> c.a. Monica
 Berarducci
 - per RANDSTAD: Randstad Italia SpA Società unipersonale Via Lepetit n.
 8/10 20124 Milano PEC: randstaditalia@legalmail.it c.a. Raffaella Meloni
- 17.2. Le PARTI nominano i rispettivi rappresentanti operativi in relazione al presente Protocollo, che potranno successivamente essere sostituiti da ciascuna Parte previa comunicazione all'altra, ai sensi del presente articolo nelle persone di:
 - per AIPD: Monica Berarducci e-mail: monicaberarducci@aipd.it
 per RANDSTAD: Raffaella Meloni e-mail: raffaella.meloni@randstad.it

18. MISCELLANEA.

18.1. L'eventuale tolleranza di una delle **PARTI** ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni dell'Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

- 18.2. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nell'Accordo non determina l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole né del Protocollo. In questa ipotesi le PARTI si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace.
- 18.3. Ogni modifica del Protocollo dovrà essere approntata solo in forma scritta e sottoscritta da entrambe le PARTI. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle clausole contrattuali qui contenute non dovrà intendersi come abrogazione tacita.
- 18.4. L'Accordo e/o i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere subappaltati, ceduti o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi dalle PARTI, senza il preventivo consenso scritto delle PARTI. In caso di autorizzazione, le PARTI garantiranno, comunque, il rispetto da parte del subappaltatore/cessionario di tutti gli impegni e le obbligazioni assunte con il presente Accordo.
- **18.5.** Le **PARTI** dichiarano che il presente Accordo è frutto della libera negoziazione tra le stesse, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola. Pertanto, non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

19.1. Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana. Eventuali controversie relative alla sua interpretazione, applicazione e risoluzione saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in data 21 gennaio 2025

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN ETS – APS

RANDSTAD ITALIA SPA
Società unipersonale

Gianfranco Salbini		
Presidente	e	rappresentante
legale		

Elena Parpaiola

Amministratore Delegato

RANDSTAD ITALIA S.p.A.

'Aerministratore delegato
Sierta karbaida